



www.flcgil.it



www.cislscuola.it



www.uilscuola.it



www.snals.it



www.gilda-unams.it

Cosa fare in caso di sciopero nella scuola *(adempimenti, modalità di adesione e procedure)*

1. I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE

La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti **solo** per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e **solo** in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti.

I servizi indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono previsti e individuati dal contratto nazionale (allegato al CCNL 1998/2001, validato dalla commissione di garanzia, attuazione della Legge 146/90, art. 2.1). Il Dirigente non può prevederne altri. Sono servizi essenziali **solo** alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell'anno (es. "le attività dirette e strumentali riguardanti gli scrutini e gli esami finali") o in particolari istituzioni scolastiche (es. l'allevamento del bestiame nell'azienda agraria di un istituto tecnico agrario).

Pertanto, in occasione di scioperi indetti nelle giornate di svolgimento delle prove d'esame finali o di idoneità, i docenti "formalmente impegnati", ne dovranno assicurare l'espletamento.

Non rientrano fra i servizi da assicurare le attività connesse al recupero dei debiti degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado, dal momento che tali attività non sono assimilabili alle attività "propedeutiche allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione", ma alle operazioni concernenti gli scrutini finali di classi non terminali, per i quali è previsto un possibile differimento fino a 5 giorni: art. 3, comma 3, lett. g) dell'accordo attuativo della L. 146/90 allegato al Ccnl 1998/2001.

L'accordo integrativo nazionale sottoscritto al MIUR del 8/10/99 recepito con DM 256 del 26.10.1999 definisce i criteri generali per determinare il contingente, per il personale ATA o educativo, da prevedere in caso di sciopero. **L'accordo di scuola definisce i criteri specifici del contingente di quella scuola.**

SERVIZI ESSENZIALI	CONTINGENTI PERSONALE ATA O EDUCATORI (accordo nazionale)
Qualsiasi esame e scrutini finali	<ul style="list-style-type: none"> • un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa, • un assistente tecnico dell'area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l'uso dei laboratori • un collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura dei locali scolastici
Vigilanza durante il servizio mensa	solo se per motivi eccezionali il servizio è mantenuto uno o due collaboratori scolastici
Cura del bestiame (solo istituto agrario)	<ul style="list-style-type: none"> • un assistente tecnico di azienda agraria, • un collaboratore scolastico tecnico, • un collaboratore scolastico per l'apertura e la chiusura dei locali scolastici
Impianto di riscaldamento (sole se condotto direttamente dalla scuola)	chi ha il patentino di conduttore di caldaie
Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi (solo istituto con reparti di lavorazione)	<ul style="list-style-type: none"> • un assistente tecnico di reparto • un collaboratore scolastico per l'accesso ai locali interessati
Pagamento stipendi ai supplenti temporanei.	<ul style="list-style-type: none"> • direttore • un assistente amministrativo • un collaboratore scolastico.
Vigilanza di notte e servizio mensa (solo in convitto o educandato con convittori o semiconvittori)	<ul style="list-style-type: none"> • un istitutore • un cuoco • un infermiere • un collaboratore scolastico. <p>Il servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi o preconfezionati</p>

Quindi:

- nella gran parte delle scuole, fatta eccezione per i servizi indispensabili per gli alunni convittori nelle istituzioni educative con riferimento alla vigilanza notturna e alla mensa, e nella gran parte dell'anno non occorre formare il contingente. Fanno eccezione le giornate in cui sono previsti esami finali;
- non è prestazione indispensabile l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi. Non è previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle indicate sopra. Se il Dirigente scolastico formasse unilateralmente un contingente per assicurare queste prestazioni si configurerebbe attività antisindacale.

Il Dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il contingente. Se non vi fosse il contratto di scuola, Dirigente scolastico e RSU potrebbero concordare transitori criteri di formazione del contingente. Se neanche questo accadesse, il Dirigente scolastico dovrebbe comunque informare la RSU dei criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività antisindacale.

1.PRIMA DELLO SCIOPERO

Il Dirigente scolastico	Il lavoratore
<ul style="list-style-type: none"> • chiede a docenti e ATA con una circolare chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria. (La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni prima dello sciopero) • non può obbligare alcuno a rispondere; • non può chiedere di più (ad esempio che si dichiarino anche l'intenzione di non scioperare). 	<p>È libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare.</p> <p>Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile.</p> <p>Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe non essere utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe comunque considerato in sciopero. Quindi se intende cambiare idea lo deve comunicare per tempo (ad esempio prima della comunicazione alle famiglie).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero. La comunicazione è un obbligo della scuola non dei singoli docenti. Quindi il Dirigente scolastico non può invitare ogni lavoratore a comunicare ai propri alunni se intende scioperare o no. • individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero, il contingente di personale (solo tra gli ATA o gli educatori, ma non tra i docenti) per assicurare le prestazioni indispensabili. • lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero. • sostituisce, se possibile, persone del contingente che dichiarano di voler scioperare con altre che non scioperano. Per formare il contingente usa i criteri del contratto di scuola o, se non ci fossero, quelli del contratto integrativo nazionale, utilizzando con priorità coloro che non hanno dichiarato di scioperare. Non può decidere unilateralmente che il contingente svolga servizi essenziali non previsti dal contratto. 	<p>Non deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie sul suo comportamento il giorno dello sciopero.</p> <p>Chi (ATA o educatore) riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di cui sopra.</p>

Il dirigente scolastico	
Se sciopera , lo comunica al dirigente regionale e dà indicazioni su chi lo sostituisce e quali funzioni essenziali di direzione potrà svolgere il giorno di sciopero.	

Il Dirigente scolastico o, se sciopera, chi lo sostituisce	Il lavoratore
<ul style="list-style-type: none"> • organizza con il personale docente che non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie • comunica alla direzione regionale le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute (<i>Le eventuali % vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero delle persone con obblighi di servizio il giorno dello sciopero e non all'organico</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. chi sciopera deve inviare formale comunicazione alla scuola prima della prima ora di servizio 2. chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; 3. chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può comunque perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.

IL GIORNO DELLO SCIOPERO

Nota Bene:

Ricordiamo che gli scrutini non svolti per sciopero **non possono essere rinviati alle ore successive della stessa giornata** (configurandosi, altrimenti, una attività antisindacale).

Infatti, come sopra riportato, l'accordo attuativo della legge 146/1990 che regola i servizi essenziali in caso di sciopero, prevede esplicitamente che le operazioni di scrutinio delle classi non di esame possano essere differiti non oltre cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

La norma, cioè, parte dalla evidente considerazione che gli scrutini non effettuati si rinviano ai giorni (e non alle ore) successivi; anche perché ragionevolmente fondata sull'idea che la riconvocazione debba seguire una procedura che non prevede la disponibile e costante presenza in sede del docente in sciopero.

Ogni altra interpretazione risulta arbitraria e fuori norma e come tale impugnabile per violazione dei diritti sindacali.

Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero deve essere comunicato immediatamente al sindacato per le iniziative opportune. Un primo intervento del Sindacato provinciale o della RSU può consistere, quando è necessario, nel diffidare il Dirigente scolastico a non attuare iniziative antisindacali (*vedi modello di diffida nella pagina seguente che, con le opportune modifiche, può essere utilizzato*).